

Il Farmacista è autorizzato a consegnare medicinali anche in mancanza della ricetta

Data 12 aprile 2008 Categoria professione

Consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta.

Decreto del Ministero della Salute del 31.03.08, Gazzetta Ufficiale n. 86 del 11.04.08

Il provvedimento individua le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale soggetto a prescrizione medica oppure soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Il provvedimento prevede con estrema precisione a quali pazienti e quali medicinali possano essere consegnati, in quale quantità e con quali modalità.

Non è ammessa la consegna, da parte del farmacista, di medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti, allegate al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Queste norme entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

vai a medico e leggi